

COMUNE DI VENTICANO

Provincia di AVELLINO



Piano Urbanistico Comunale

Legge Regionale n° 14 del 22.12.2004 e ss.mm.ii.

Regolamento di attuazione per il governo del territorio n° 5 del 04.08.2011 e ss.mm.ii.

F.3 Piano di Zonizzazione Acustica REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE



Il Sindaco
dott. Arturo CAPRIO
il R.U.P.
geom. Fiorentino ALTAVILLA

GRUPPO DI LAVORO

arch. Antonio
LO CONTE Progettista

Irpinia Consulting 4.0
V.A.S.
geol. Flaminia SARMENTO

Consulenza Geologica

dott. Fiore Paolo NITTOLO
Uso Agricolo del Suolo

ing. Roberto IORIO
Zonizzazione Acustica

collaborazioni
arch. Andrea LO CONTE

Data: febbraio 2026

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	1
Art. 1 - Campo di applicazione	1
Art. 2 - Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale.....	1
Art. 3 - Definizioni.....	2
Art. 4 - Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio comunale	3
Art. 5 - Zonizzazione acustica – Effetti sulla strumentazione urbanistica e sui regolamenti.....	6
Art. 6 - Aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica	6
 CAPO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE	7
Art. 7 - Rispetto dei limiti acustici	7
Art. 8 – Insediamento di attività in grado di dar luogo a fenomeni di inquinamento acustico e di attività oggetto di tutela – Obbligo di valutazione dell'Impatto Acustico e del Clima Acustico.	8
Art. 9 - Trasformazioni Urbanistiche - Piani urbanistici esecutivi	9
Art. 10 – Documentazione di valutazione del clima acustico (art. 8, comma 3 L. 447/95).....	10
Art. 11 – Relazione di impatto acustico (art. 8, commi 4-6 L. 447/95) per la realizzazione e per l'esercizio di attività produttive	11
Art. 12 - Prescrizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico relativo alle nuove opere stradali e infrastrutture di trasporto	12
Art. 13 – Valutazione dei requisiti acustici degli edifici.....	13
 CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....	13
Art. 14 – Definizione di attività rumorosa temporanea.....	13
Art. 15 - Autorizzazione in deroga per cantieri.....	13
Art. 16 - Autorizzazione in deroga per manifestazioni e spettacoli all'aperto.....	14
Art. 17 - Attrezzature rumorose con carattere temporaneo	14
 CAPO IV - VIGILANZA E CONTROLLI	15
Art. 18 - Vigilanza e controlli	15
Art. 19 - Interventi e piani di risanamento	15
Art. 20 - Indicazioni Finali - Disposizioni per i regolamenti comunali	15

ALLEGATI

ALLEGATO I – Cantieri: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

ALLEGATO II – Manifestazioni: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

ALLEGATO III: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ALLEGATO IV: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE PRATICHE ACUSTICHE

	Comune di Venticano (AV) PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	REVISIONE 0 di Febr. 2026 Pag. 1
--	--	---

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e adegua il Regolamento locale di Igiene e Sanità e di Polizia Locale.

La tutela dall'inquinamento acustico viene esercitata su tutto il territorio comunale in conformità della zonizzazione acustica approvata.

Il presente regolamento disciplina:

- a. le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
- b. le emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
- c. le emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari, od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
- d. i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio;
- e. la delimitazione, l'urbanizzazione e le regolamentazione delle aree edificabili in relazione alle classi di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica;
- f. l'accertamento dei requisiti ed i criteri di valutazione per il rilascio di autorizzazioni edilizie relative ad edifici classificati sensibili in relazione alla loro esposizione al rumore di sorgenti interne all'edificio, compresi gli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- g. la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori all'interno di edifici tra locali sensibili attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- h. i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione da rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e dagli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal DPCM 5/12/97.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del c.p.p., e le vertenze tra privati, regolate dall'art. 844 c.p.c..

Art. 2 - Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 26/10/1995 n. 447, le finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale sono le seguenti:



Comune di Venticano (AV)
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

REVISIONE 0
di Febr. 2026

Pag. 2

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 14/11/1997;
- b) costituire riferimento per la redazione del Piano di Risanamento Acustico di cui all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 ed al successivo DPCM del 14 novembre 1997 art.6 comma 2), in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata nell'ambito del territorio comunale e gli standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate nel Piano di Zonizzazione Acustica;
- c) consentire l'individuazione delle priorità di intervento, in relazione all'entità della differenza tra stato di fatto e valori prescritti, e al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1. **Inquinamento acustico in ambiente esterno:** rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.
- 2. **Inquinamento acustico interno:** rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno.
- 3. **Valore limite di emissione - Leq in dB(A):** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- 4. **Valore limite di immissione - Leq in dB(A):** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- 5. **Valore limite di immissione specifico - Leq in dB(A):** il valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.
- 6. **Valore limite differenziale di immissione - Leq in dB(A):** la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi.
- 7. **Valore limite di attenzione - Leq in dB(A):** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- 8. **Valore di qualità - Leq in dB(A):** il valore di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla L. 447/95.
- 9. **Ricettore:** qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate,



Comune di Venticano (AV)
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

REVISIONE 0
di Febr. 2026

Pag. 3

parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie.

10. **Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive.
11. **Tecnico competente in acustica:** la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere valutazioni di impatto e di clima acustico, i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 6 e 7 della L. 26/10/1995 n. 447 e inseriti negli elenchi regionali secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 31/03/1998.
12. **Leq(A): Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A:** valore del livello di pressione sonora ponderata A di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo, così come definito nell'Allegato A del D.M. 16/03/1998.
13. **Fascia di pertinenza acustica:** striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, per la quale sono stabiliti i limiti di immissione del rumore, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 30/03/2004, n. 142 e dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459.

Art. 4 - Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio comunale

L'azione amministrativa del Comune di Venticano è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. e) della Legge 26/10/1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*".

Con il Piano di Zonizzazione Acustica, il Comune di Venticano è stato suddiviso in zone acusticamente omogenee, appartenenti alle classi previste dal D.P.C.M. 14.11.97, nonché dalla delibera regionale n. 2436 del 01.08.2003.

Oltre i limiti massimi assoluti di rumore, sono fissati, secondo un criterio differenziale, valori limite tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (come definiti all'art. 2 comma 3 della L. 447/95):

- 5 dB(A) per il periodo diurno;
- 3 dB(A) per il periodo notturno.

Tale criterio non si applica per la rumorosità prodotta da infrastrutture viarie, da attività non connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali, da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibito ad uso comune (limitatamente al rumore provocato all'interno

	Comune di Venticano (AV) PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	REVISIONE 0 di Febr. 2026 Pag. 4
--	--	---

dello stesso) e quando negli ambienti il rumore, misurato a finestre aperte, risulta inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno (40 dB(A) in quello notturno), o quando a finestre chiuse, risulta inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno (25 dB(A) in quello notturno).

Per il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto, i limiti di rumorosità all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, sono fissati dai relativi decreti attuativi (dal DPR n. 142/2004 per le strade e dal DPR n. 459/1998 per le ferrovie).

Il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee corrispondenti alle classi individuate nella Tabella A allegata al D.P.C.M. 14.11.1997:

Tabella A: Classi di destinazione d'uso del territorio

CLASSE	DESCRIZIONE
I	Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
III	Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV	Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V	Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI	Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

	Comune di Venticano (AV) PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	REVISIONE 0 di Febr. 2026 Pag. 5
--	--	--

I limiti acustici vigenti nelle diverse zone sono quelli stabiliti dallo stesso D.P.C.M. 14.11.1997, definiti negli artt. 2, 3 e 4 e nelle tabelle allegate.

Classe I: Aree particolarmente protette

Classe I	diurno (6.00-22.00)		notturno (22.00-6.00)	
Valori Limite di Emissione	45 dB(A)		35 dB(A)	
Valori di Immissione	50 dB(A)		40 dB(A)	
Valori di Attenzione	60 dB(A)	50 per T.Rif	45 dB(A)	40 per T.Rif
Valori di Qualità	47 dB(A)		37 dB(A)	

Classe II: Aree prevalentemente residenziali

Classe II	diurno (6.00-22.00)		notturno (22.00-6.00)	
Valori Limite di Emissione	50 dB(A)		40 dB (A)	
Valori di Immissione	55 dB(A)		45 dB(A)	
Valori di Attenzione	65 dB(A)	55 per T.Rif	50 per h	45 per T.Rif
Valori di Qualità	52 dB(A)		42 dB(A)	

Classe III: Aree di tipo misto

Classe III	diurno (6.00-22.00)		notturno (22.00-6.00)	
Valori Limite di Emissione	55 dB(A)		45 dB (A)	
Valori di Immissione	60 dB(A)		50 dB(A)	
Valori di Attenzione	70 dB(A)	60 per T.Rif	55 per h	50 per T.Rif
Valori di Qualità	57 dB(A)		47 dB(A)	

Classe IV: Aree di intensa attività umana

Classe IV	diurno (6.00-22.00)		notturno (22.00-6.00)	
Valori Limite di Emissione	60 dB(A)		50 dB (A)	
Valori di Immissione	65 dB(A)		55 dB(A)	
Valori di Attenzione	75 dB(A)	65 per T.Rif	60 per h	55 per T.Rif
Valori di Qualità	62 dB(A)		52 dB(A)	

Classe V: Aree prevalentemente industriali

Classe V	diurno (6.00-22.00)		notturno (22.00-6.00)	
Valori Limite di Emissione	65 dB(A)		55 dB (A)	
Valori di Immissione	70 dB(A)		60 dB(A)	
Valori di Attenzione	80 dB(A)	70 per T.Rif	65 per h	60 per T.Rif
Valori di Qualità	67 dB(A)		57 dB(A)	



Comune di Venticano (AV)
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

REVISIONE 0
di Febr. 2026

Pag. 6

Classe VI: Aree esclusivamente industriali

Classe VI	diurno (6.00-22.00)		notturno (22.00-6.00)	
Valori Limite di Emissione	65 dB(A)		65 dB (A)	
Valori di Immissione	70 dB(A)		70 dB(A)	
Valori di Attenzione	80 dB(A)	70 per T.Rif	75 per h	70 per T.Rif
Valori di Qualità	70 dB(A)		70 dB(A)	

Art. 5 - Zonizzazione acustica – Effetti sulla strumentazione urbanistica e sui regolamenti

L'adozione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nella prassi amministrativa comunale, i principi di tutela dall'inquinamento e comporta che, qualsiasi variante al Piano Urbanistico Comunale ed a qualunque strumento attuativo dello stesso, devono obbligatoriamente essere improntate a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dalla L. n. 447/95, dai successivi decreti di attuazione e dalla deliberazione n. 2436 del 1 agosto 2003 pubblicata sul B.U.R.C. n.41 del 15/9/2003 "*Linee guida regionali per la redazione dei Piani Comunali di zonizzazione acustica*";

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

Il regolamento edilizio, il regolamento di igiene e sanità ed altri regolamenti eventualmente vigenti dovranno essere coordinati con quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 6 - Aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica

Al fine di recepire le variazioni sostanziali dei parametri caratterizzanti la classe acustica di una zona (densità abitativa, commerciale, artigianale, flussi di traffico veicolare, ecc.), il Piano di Zonizzazione Acustica è soggetto periodicamente a revisione.

Nel caso di varianti degli strumenti urbanistici comunali, compreso il Regolamento Edilizio, questi dovranno tener conto della suddivisione acustica del territorio comunale. Per le zone soggette a Piani Esecutivi, l'approvazione di questi ultimi è subordinata alla determinazione della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso.

In caso di modifiche dei valori limite di esposizione, previste da specifiche normative nazionali o regionali, il Piano di Zonizzazione Acustica viene aggiornato automaticamente senza alterazione delle classi già individuate. Nel caso in cui intervenga una variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

	Comune di Venticano (AV) PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	REVISIONE 0 di Febr. 2026 Pag. 7
--	--	--

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 7 - Rispetto dei limiti acustici

I soggetti privati o pubblici, nella qualità di proprietari o gestori, sono responsabili, in particolare, della tenuta e dell'uso di:

- impianti tecnici degli edifici ed altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- attività industriali;
- attività artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività professionali;
- attività agricole;
- parcheggi;
- aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- aree adibite ad attività sportive e ricreative;

e sono tenuti al rispetto dei:

- *valori limite di emissione*, riportati nella Tabella B allegata al DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", misurati in prossimità della sorgente sonora e secondo la rispettiva classificazione in zone adottata dal Comune di Venticano;

- *valori limite assoluti di immissione*, riportati nella Tabella C allegata al DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", misurati in prossimità dei ricettori all'esterno o nell'ambiente abitativo e secondo la classificazione in zone adottata dal Comune di Venticano;

- *valori limite differenziali di immissione* all'interno degli ambienti abitativi riportati nel DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie e dalle altre sorgenti sonore di cui all'art.11 comma 1 della Legge 26.10.1995 n. 447, in base all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 14.11.97, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza individuate dai relativi decreti attuativi (dal DPR n. 142/2004 per le strade e dal DPR n. 459/1998 per le ferrovie), non si applicano i limiti di cui alle Tabelle B e C dello stesso decreto.

All'esterno di tali fasce di pertinenza, la sorgente di rumore costituita dalla infrastruttura di trasporto concorre al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate nell'articolo 11 della legge 447/95, devono rispettare i limiti di emissione e, nel loro insieme, i limiti assoluti di immissione secondo la classificazione assegnata (art.3, comma 3, D.P.C.M. 14.11.97).



Le infrastrutture dei trasporti e le aree ad esse adiacenti sono state classificate, quindi, secondo quanto definito dalla tabella A del D.P.C.M 14.11.97. Anche se i limiti previsti dalla classificazione di tali fasce non riguardano il rumore prodotto dalla infrastruttura di trasporto, la classificazione è stata effettuata tenendo conto della presenza e della tipologia della infrastruttura che, inevitabilmente, influenza l'uso e le caratteristiche del territorio attraversato.

All'interno delle fasce di pertinenza vige, quindi, un doppio regime di limiti massimi indipendenti: il primo, derivante dalla classificazione acustica dell'area, applicabile a tutte le sorgenti di rumore diverse dall'infrastruttura stessa; il secondo, relativo alla sola rumorosità dell'infrastruttura.

I valori limite differenziali di immissione non si applicano nelle aree classificate come classe VI e per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 8 – Insediamento di attività in grado di dar luogo a fenomeni di inquinamento acustico e di attività oggetto di tutela – Obbligo di valutazione dell'Impatto Acustico e del Clima Acustico

L'insediamento sul territorio comunale di attività a maggior impatto acustico, quali attività produttive, commerciali polifunzionali, sportive e ricreative deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna. L'allocazione di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

Le attività artigianali devono essere collocate, preferibilmente, nelle aree ad esse destinate.

L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (discoteche, sale concerti, ecc.) deve avvenire in immobili con limitata presenza di residenze e con adeguate dotazioni di aree per la sosta.

Le attività sportive particolarmente rumorose (ad esempio piste di kart, tiro al piattello) dovranno essere localizzate lontano da edifici residenziali, anche di tipo rurale.

L'insediamento di attività commerciali di tipo polifunzionale deve avvenire in edifici con assenza di funzioni residenziali dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili durante il periodo di apertura delle attività.

Le domande per l'ottenimento di autorizzazioni alla realizzazione di opere acusticamente inquinanti (quali aviosuperfici ed eliporti, strade, discoteche, attività ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, attività produttive e commerciali), devono contenere la documentazione di previsione di impatto acustico.

I progetti relativi a scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente comma, devono essere accompagnati da una valutazione del clima acustico.

Lo studio dell'impatto acustico prevede due differenti analisi: la prima predisposta in fase di autorizzazione edilizia (*ante operam*) e la seconda, redatta ad opera realizzata (*post*

	Comune di Venticano (AV) PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	REVISIONE 0 di Febr. 2026 Pag. 9
--	--	--

operam). Nel primo caso, lo studio consisterà in una *previsione dell'impatto acustico* dell'opera in progetto allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui viene inserita. Nel secondo caso, l'elaborato conterrà una *valutazione di impatto acustico* il cui obiettivo, mediante misurazioni e verifiche sul posto, è la caratterizzazione dello stato acustico esistente (quando l'opera è già realizzata e le sorgenti di rumore già operanti).

La documentazione acustica necessaria deve prevedere:

- 1.1. *Relazione previsionale di impatto acustico (fase di progetto);*
- 1.2. *Relazione di valutazione di impatto acustico, di studio metrologico e di verifica del rispetto dei limiti ad opera ultimata;*
- 1.3. *Relazione di valutazione di clima acustico;*
- 1.4. *Certificato acustico di progetto;*
- 1.5. *Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici.*

Nei casi indicati nel seguito, il soggetto proponente presenta all'ufficio comunale preposto, contestualmente alla richiesta di autorizzazione edilizia/di esercizio, la documentazione tecnica di cui al presente atto, redatta da un tecnico competente in acustica.

Ad opera realizzata dovrà essere eseguita una valutazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica e volta a verificare il rispetto dei limiti e l'efficacia degli interventi di mitigazione realizzati.

Le eventuali opere di mitigazione ritenute necessarie per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità, saranno inserite nel provvedimento concessorio o autorizzativo rilasciato dall'ufficio comunale preposto.

Il Comune può procedere direttamente al rilascio degli atti abilitativi o richiedere parere preventivo all'ASL e all'ARPAC per gli ambiti di relativa competenza.

Art. 9 - Trasformazioni Urbanistiche - Piani urbanistici esecutivi

Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie che si attuano per mezzo di Strumenti Urbanistici Esecutivi o attraverso permesso a costruire, devono rispettare i valori limite previsti dalla Zonizzazione Acustica comunale e dalle altre norme vigenti.

In sede di presentazione di Piani Esecutivi, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche.

1. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, sono considerati Strumenti Urbanistici Esecutivi i:
 - piani particolareggiati;
 - piani per gli insediamenti produttivi;

	Comune di Venticano (AV) PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	REVISIONE 0 di Febr. 2026 Pag. 10
--	--	---

- piani di lottizzazione;
 - piani per l'edilizia economica e popolare;
 - piani di recupero;
 - piani urbanistici attuativi.
2. Sotto il profilo acustico, gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono garantire, oltre al rispetto dei valori limite di cui alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste, anche la compatibilità acustica tra aree limitrofe.
 3. La stesura degli Strumenti Urbanistici Esecutivi deve essere effettuata tenendo conto delle problematiche attinenti l'acustica attraverso un apposito studio riguardante tali aspetti, redatto da un tecnico competente in acustica.
 4. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti previsti è a carico dell'attuatore degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria. Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Strumenti dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.
 5. Nella definizione dell'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere, di norma, osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.
 6. L'approvazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi prevede la contestuale verifica e l'eventuale revisione della Zonizzazione Acustica, effettuate secondo i criteri previsti dalla deliberazione n. 2436 del 01 agosto 2003 pubblicata sul B.U.R.C. n.41 del 15/9/2003 "*Linee guida regionali per la redazione dei Piani Comunali di zonizzazione acustica*".

Art. 10 – Documentazione di valutazione del clima acustico
(art. 8, comma 3 L. 447/95)

Contestualmente alla istanza di concessione o di autorizzazione edilizia per interventi di trasformazione edilizia (nuove costruzioni, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo) di:

- 1) scuole ed asili nido;
- 2) ospedali;
- 3) case di cura e riposo;

	Comune di Venticano (AV) PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	REVISIONE 0 di Febr. 2026 Pag. 11
--	--	--

- 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- 5) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture viarie ad intenso traffico o a strutture ricreative e produttive che prevedono attrezzature rumorose,

dovrà essere allegata una valutazione del clima acustico, redatta da un tecnico abilitato, contenente:

- a) i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel DPCM del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l’indicazione delle eventuali misure previste per ridurre l’esposizione al rumore negli insediamenti da realizzare.

Art. 11 – Relazione di impatto acustico (art. 8, commi 4-6 L. 447/95) per la realizzazione e per l’esercizio di attività produttive

I progetti relativi alla costruzione di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le istanze relative all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La documentazione d’impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica, deve contenere:

- a) i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la localizzazione e la descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e la valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- c) la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel DPCM del 5 dicembre 1997 “*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*” e s.m.i.;
- d) la valutazione del contributo complessivo all’inquinamento acustico derivante dall’intervento in oggetto;
- e) la verifica dei valori limite di emissione ed immissione previsti per la Zonizzazione Acustica e del criterio differenziale di cui all’art. 4 del DPCM del 14.11.1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”.
- f) l’indicazione delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività o dagli impianti.

Nel caso di mutamento della destinazione d’uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte del richiedente una dichiarazione in cui certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni rumorose.

	Comune di Venticano (AV) PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	REVISIONE 0 di Febr. 2026 Pag. 12
--	--	---

Nel caso fosse previsto un aumento della rumorosità ambientale, il richiedente dovrà presentare una relazione di impatto acustico come descritta sopra.

La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

Fatti salvi i casi di cui all'art. 4 comma 1 del DPR 227/2011, nel caso di inizio di attività in cui non sia previsto l'utilizzo di sorgenti sonore di rilievo, la documentazione di previsione di impatto acustico può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si attesti l'assenza di sorgenti sonore passibili di superamento dei limiti acustici (quali, a titolo indicativo e non esaustivo: gruppi frigoriferi, pompe di calore, impianti di ventilazione, cappe di estrazione e canne fumarie collegate, radio in ambiente, TV).

Art. 12 - Prescrizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico relativo alle nuove opere stradali e infrastrutture di trasporto

1. I soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio comunale ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, sono tenuti a porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta di materiali atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati, per quanto possibile, in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.

2. Ai progetti deve essere allegata una valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, che ponga in risalto i seguenti aspetti:

- a) esiti delle rilevazioni fonometriche allo stato di fatto;
- b) i flussi di traffico veicolare complessivi, le percentuali di veicoli pesanti ed il relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c) il contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto;
- d) il rispetto dei limiti sonori massimi stabiliti dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n.447 del 26.10.1995 all'interno delle fasce di rispetto della specifica infrastruttura;
- e) l'esito della verifica con i limiti massimi e di qualità di zona previsti dalla zonizzazione acustica al di fuori delle fasce di rispetto definite dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n.447 del 26.10.1995 ed al limite delle zone edificate o da edificare;
- f) i dispositivi previsti per il contenimento degli effetti dell'inquinamento acustico.

	Comune di Venticano (AV) PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	REVISIONE 0 di Febr. 2026 Pag. 13
--	--	---

3. Nel caso in cui dallo studio previsionale di cui al punto 2 emerga il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica, i piani particellari di esproprio, relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali e di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti, dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

4. Ad opera realizzata, dovrà essere eseguito uno studio metrologico volto a verificare il rispetto dei limiti e l'efficacia degli interventi di mitigazione realizzati.

Art. 13 – Valutazione dei requisiti acustici degli edifici

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 commi 6, 7, 8 della legge 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M.05/12/97 o sue s.m.i..

I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciato permesso di costruire per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

Se nell'edificio sono presenti impianti tecnici od altre sorgenti sonore, i progetti devono inoltre essere corredati da Documentazione di previsione di impatto acustico, firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95.

I progetti relativi ad interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, che ne modifichino le caratteristiche acustiche anche per uno solo degli elementi edilizi normati, devono una dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 o da sue successive integrazioni o sostituzioni.

CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 14 – Definizione di attività rumorosa temporanea

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, per le attività rumorose temporanee, una deroga rispetto ai valori limiti di emissione ed ai valori limite assoluti e differenziali di immissione di cui al DPCM del 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", nel rispetto delle previsioni del presente articolo.

Art. 15 - Autorizzazione in deroga per cantieri

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili viene rilasciata contestualmente alla specifica autorizzazione edilizia a seguito della presentazione di una relazione d'impatto acustico contenente la descrizione del tipo di macchine che si intende utilizzare, a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti

	Comune di Venticano (AV) PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	REVISIONE 0 di Febr. 2026 Pag. 14
--	--	--

avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso.

Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre della sospensione dei lavori nel caso in cui fossero accertate le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri stradali ed assimilabili può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono comunque vietate dopo le ore 20.00 e durante il periodo notturno.

Per i cantieri edili, stradali ed assimilabili da attivare per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

Art. 16 - Autorizzazione in deroga per manifestazioni e spettacoli all'aperto

L'Amministrazione Comunale individua, all'interno del proprio territorio, le aree su suolo pubblico da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto e/o in strutture precarie, quali concerti, spettacoli, feste popolari, manifestazioni sportive, luna park. Tali aree devono essere individuate, per quanto possibile, secondo criteri che tendono a ridurre l'impatto acustico dell'attività da autorizzare in deroga.

Lo svolgimento delle manifestazioni rumorose temporanee autorizzate in deroga è consentito in qualunque giorno dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico, od aperto al pubblico, deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

Art. 17 - Attrezzature rumorose con carattere temporaneo

- **Macchine agricole e da giardino:** l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori agricoli e di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori agricoli e di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

	Comune di Venticano (AV) PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	REVISIONE 0 di Febr. 2026 Pag. 15
--	--	--

- **Altoparlanti:** l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
- **Cannoncini spaventapasseri:** l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

CAPO IV - VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 18 - Vigilanza e controlli

La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle presenti norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica è esercitata dal personale del Comune di Venticano nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 447 del 26/10/95.

Ove dai controlli effettuati, risultasse l'inosservanza delle prescrizioni normative, il Sindaco, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine.

In caso di inosservanza della diffida, il Sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività ovvero, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continuasse a non adeguarsi alle prescrizioni, è ordinata, da parte dello stesso Sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti e dei macchinari che generano le emissioni indebite. Resta fermo quanto disposto dall'art.9 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti.

Art. 19 - Interventi e piani di risanamento

Nel caso di superamento dei valori di attenzione, il Comune provvede all'adozione di piani di risanamento acustico contenenti provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore.

Analogo provvedimento sarà adottato nelle zone in cui si presenta un salto di classe con limiti superiori a 5 dB(A) effettivamente accertati.

Infatti, il salto di classe risulta, in taluni casi, associato alla diversa destinazione d'uso delle aree, senza una conseguente differenziazione del clima acustico, altre volte alla previsione di interventi urbanistici su suoli oggi agricoli.

I possibili interventi di risanamento sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale e devono essere scelti caso per caso.

Art. 20 - Indicazioni Finali - Disposizioni per i regolamenti comunali

In seguito all'adozione del Piano di zonizzazione, il Comune adegua i regolamenti locali di igiene e di Polizia Municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento

	Comune di Venticano (AV) PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	REVISIONE 0 di Febr. 2026 Pag. 16
--	--	---

acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

COMUNE DI VENTICANO
(Provincia di Avelino)

**ALLEGATO I – Cantieri: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI
LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**

AL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
DEL COMUNE DI VENTICANO

Il sottoscritto, _____
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare) _____
della ditta _____
telefono _____ fax _____ pec _____
sede legale _____
sede operativa, se diversa da quella legale _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica comunale e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea di cantiere in oggetto: classe _____, con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni;
- che il cantiere per lavori edili situato in via _____, sarà attivo dal giorno _____ al giorno _____;
- che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore _____ alle ore _____ nei giorni da lunedì a _____;
- che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno _____ ed il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____.

Le attrezzature rumorose usate sono le seguenti:
(descrizione attrezzature e livello sonoro prodotto) _____

Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate le seguenti misure.

Descrizione	delle	misure	di	mitigazione	adottate:
-------------	-------	--------	----	-------------	-----------

Allega documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica conforme ai contenuti dell'Allegato IV

DICHIARA

- che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m. dall'abitazione più vicina, non supererà gli 80 dB(A) né come LAeq del periodo soggetto a deroga, né come LAeq riferito a 10'.

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno _____ al giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____, deroga ai limiti fissati dalla
Legge Quadro n° 447/95, dai decreti attuativi della L. n° 447/95 e dalla Zonizzazione acustica
del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

La proposta di deroga deve essere inviata al Comune, con procedura di approvazione con
silenzio assenso entro 15 giorni dall'invio.

Data _____

Firma _____

COMUNE DI VENTICANO
(Provincia di Avelino)

**ALLEGATO II – Manifestazioni: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**

AL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
DEL COMUNE DI VENTICANO

Il sottoscritto, _____
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante o Altro, (specificare) _____
della ☐ ditta _____ ☐ Manifestazione _____
telefono _____ fax _____ pec _____
sede legale _____
sede operativa, se diversa da quella legale _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica comunale e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe _____ , con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni.
- di aver adottato le seguenti misure utili alla mitigazione delle immissioni sonore nelle aree circostanti relative all'attività che si svolgerà i _____ giorn _____
- che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____
- Descrizione delle sorgenti sonore _____

- Descrizione delle misure di mitigazione adottate:

- che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m. dall'abitazione più vicina, non supererà i _____ dB(A) né come LAeq del periodo soggetto a deroga, né come LAeq riferito a 10'.

Allega documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica conforme ai contenuti dell'Allegato IV

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno _____ al giorno _____

dalle ore _____ alle ore _____ deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

La proposta di deroga deve essere inviata al Comune con procedura di approvazione con silenzio assenso entro 15 giorni dall'invio.

Data_____

Firma _____

COMUNE DI VENTICANO
(Provincia di Avelino)

ALLEGATO III: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

AL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
DEL COMUNE DI VENTICANO

Il sottoscritto, _____ nato a _____ il _____
residente in _____ codice fiscale _____
nella sua qualità di Titolare/Legale Rappresentante della _____
telefono _____ fax _____ pec _____
con sede _____
con licenza di intrattenimento danzante n° _____
rilasciata il _____, consapevole delle responsabilità che assume e delle
sanzioni stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

ai sensi del D.P.C.M. 16/04/99 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico
spettacolo nei pubblici esercizi", a seguito di accertamento di _____,
Tecnico Competente in acustica ambientale, n° iscrizione ENTECA _____, di
cui alla relazione del _____, che

☐ l'impianto elettroacustico inserito nel locale, non essendo potenzialmente idoneo a superare
i limiti consentiti, rispetta i limiti prescritti dalla legge

☐ l'impianto elettroacustico inserito nel locale, potenzialmente idoneo a superare i limiti
consentiti, completo di limitatore, rispetta i limiti prescritti dalla legge

Data _____

Firma _____

COMUNE DI VENTICANO
(Provincia di Avelino)

**ALLEGATO IV: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE PRATICHE
ACUSTICHE**

La documentazione di valutazione o di previsione di clima e di impatto acustico deve contenere una Relazione che, in maniera chiara ed inequivocabile, riporta tutti gli elementi necessari all'individuazione e valutazione degli effetti acustici connessi alla realizzazione del progetto, quali:

1. descrizione dell'attività in progetto;
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito;
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
 - 3.1 analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;
 - 3.2 caratteristiche e valutazione del volume di traffico indotto presumibile e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi;
 - 3.3 indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
4. indicazione dei ricettori presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc.);
5. indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento (*ante operam*), dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);
6. indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;
7. descrizione degli interventi di bonifica eventualmente necessari per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n. 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
8. qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

Gli elaborati grafici da allegare (planimetrie, piante, prospetti, schemi, ecc., in opportuna scala), devono contenere tutte le informazioni necessarie a definire gli immobili interessati, le sorgenti sonore significative, le indicazioni della classe acustica della zona e gli eventuali interventi di mitigazione.